

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 novembre 2016

tra

FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle aziende facenti parte dei rispettivi Gruppi cui si applica il Contratto Collettivo di Lavoro per dirigenti del 23 dicembre 2011, rinnovato in data 2 marzo 2016 (di seguito denominato anche CCL dirigenti)

e

Federmanager

Premesso che

- il Contratto Collettivo di Lavoro sopracitato prevede che l'assistenza sanitaria integrativa sia assicurata attraverso il FISDAF (di seguito denominato anche Fondo), come disciplinato dall'accordo Testo unico della sanità integrativa, parte integrante e sostanziale del CCL dirigenti, che stabilisce tra l'altro la contribuzione dovuta al Fondo, in ragione della necessità prioritaria di assicurare in modo omogeneo ed equo la continuità dell'accesso alle prestazioni ai fini della necessaria sostenibilità economico-finanziaria e attuariale del Fondo;

- l'art. 19 bis del CCL dirigenti, al punto 3, prevede che le Parti valutino l'attivazione di forme di copertura integrativa su base volontaria nei confronti dei dirigenti in pensione e dei superstiti attribuiti alle aziende dei Gruppi FCA e CNH Industrial a valere dal 1° gennaio 2017, a completamento del nuovo sistema di copertura integrativa contrattuale delle prestazioni erogate dal FISDAF, attivato dal 1° gennaio 2015 a favore dei soli dirigenti in servizio;

- nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio paritetico a valle del rinnovo contrattuale sono stati sviluppati gli schemi operativi attraverso i quali dare concreta attuazione all'indicata copertura integrativa per quiescenti e superstiti e, nell'ambito delle attività di monitoraggio della copertura integrativa già attiva per i dirigenti in servizio, sono state definite azioni di miglioramento della stessa;

le Parti concordano quanto segue.

La premessa è parte integrante del presente accordo.

DIRIGENTI IN PENSIONE E SUPERSTITI

La nuova garanzia aggiuntiva a favore dei soci pensionati e superstiti e relativi beneficiari assicurerà la copertura integrativa delle seguenti spese sanitarie previste dal tariffario del Fondo, alle condizioni e nei limiti massimali che verranno specificati dal FISDAF in apposito regolamento:

- ricovero in istituto di cura, anche in regime di day hospital, con o senza intervento chirurgico
- intervento chirurgico ambulatoriale
- trasporto collegato al ricovero
- assistenza infermieristica durante il ricovero e/o domiciliare
- terapie altamente specialistiche e alta diagnostica fuori ricovero
- prestazioni di terapia fisica successive al ricovero
- diaria per "Long Term Care" in caso di sopraggiunta non autosufficienza del capo nucleo e/o del coniuge
- cure odontoiatriche

La garanzia opererà in forma diretta e, per le sole spese relative ai ricoveri, anche in forma rimborsuale.

Il finanziamento della suddetta copertura integrativa sarà garantito attraverso la seguente contribuzione aggiuntiva a favore del FISDAF, dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2017:

-contributo integrativo annuo pari a 485€, a carico di ciascun dirigente in pensione o superstite senza nucleo familiare;

-contributo integrativo annuo pari a 640€, a carico di ciascun dirigente in pensione o superstite con nucleo familiare.

Il contributo integrativo dovrà essere versato dagli aderenti ad ASSIDAI, fondo sanitario generale di categoria, in quota annuale anticipata, entro il mese di gennaio di ogni anno.

Gli importi annui di contribuzione aggiuntiva individualmente applicabili saranno stabiliti in relazione alla composizione del nucleo familiare risultante al Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente e saranno oggetto di verifica e conguaglio su base semestrale.

L'adesione alla copertura integrativa avverrà su base volontaria individuale, secondo le modalità allo scopo definite attraverso specifica intesa attuativa tra il FISDAF e ASSIDAI e comporterà, per gli aderenti non iscritti a Federmanager, il versamento di una quota di servizio a favore di tale Organizzazione pari a 65 € all'anno, secondo le modalità dalla stessa definita.

La nuova copertura integrativa collettiva ad adesione volontaria sostituirà dal 1° gennaio 2017 le vigenti forme individuali di copertura integrativa al FISDAF, che cesseranno pertanto al 31 dicembre 2016, senza alcun onere di comunicazione a carico dei singoli iscritti.

DIRIGENTI IN SERVIZIO

Dal 1° gennaio 2017 la vigente copertura integrativa collettiva, attualmente attivabile solo in forma diretta, sarà fruibile anche in modalità rimborsuale per le seguenti prestazioni:



- ricovero in istituto di cura, anche in regime di day hospital, con o senza intervento chirurgico
- intervento chirurgico ambulatoriale
- cure odontoiatriche;

verranno inoltre riconosciute le seguenti prestazioni aggiuntive:

- spese per psicoterapia conseguente a malattia oncologica
- programma prevenzione figli minori

alle condizioni e nei limiti massimali che verranno specificati dal FISDAF in apposito regolamento.

Le Parti si attiveranno per garantire agli iscritti al Fondo adeguata comunicazione circa il nuovo sistema complessivo di copertura integrativa alle prestazioni del FISDAF e si incontreranno periodicamente per verificarne l'implementazione e per valutarne i possibili miglioramenti, a tutela degli assistiti e nel pieno rispetto dell'irrinunciabile sostenibilità economica e finanziaria del Fondo.

Letto, confermato e sottoscritto.

FCA


CNH Industrial



Federmanager

